

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ASSISTENZA ECONOMICA

Indice

Titolo I

- *Art 1 - Oggetto*
- *Art 2 - Tipologie*
- *Art 3 - Beneficiari*
- *Art 4 - Attivazione dei beneficiari*
- *Art 5 - Criteri generali*
- *Art 6 - Motivi di esclusione*
- *Art 7 - Controlli*

Titolo II

- *Art 8 - Contributo di mantenimento*
- *Art 9 - Contributo temporaneo con progetto personalizzato*
- *Art 10 - Contributo temporaneo minori*
- *Art 11 - Contributo mantenimento abitazione*
- *Art 12 - Contributi straordinari*

Titolo III

- *Art 13 - Iter procedurale*
- *Art 14 - Situazioni particolari*
- *Art 15 - Ricorso*
- *Art 16 – Aggiornamento dinamico*

Titolo IV

- *Art 17 - Norme transitorie*

**Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello, La Loggia**

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ASSISTENZA ECONOMICA**

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto

1. L'assistenza economica, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), rappresenta uno strumento a disposizione del servizio sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e con la sua famiglia, finalizzato a valorizzarne e potenziarne le risorse presenti. Nell'ambito del progetto viene definita la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
2. Il presente Regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica erogati in contrasto delle povertà, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera c) della l.r. 1/2004 e che rientrano in un globale progetto volto a stimolare e potenziare le risorse personali e territoriali.
3. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono realizzati nei limiti delle risorse a ciò destinate dai Comuni facenti parte dell'Unione i in base alla programmazione delle attività e degli interventi previsti dal bilancio dell'Unione.

Art. 2 – Tipologie

1. Le erogazioni economiche attivate dall'Unione di Moncalieri, Trofarello e La Loggia sono le seguenti:
 - a) “**contributo di mantenimento**” per persone non abili all'attività lavorativa per età e/o invalidità;
 - b) “**contributo temporaneo con progetto personalizzato**”;
 - c) “**contributo temporaneo minori**” per i nuclei con figli in età di obbligo scolastico/formativo;
 - d) “**contributo mantenimento abitazione**”;
 - e) “**contributi straordinari**”.
2. I contributi di cui al comma 1 lettere a) b) c) e d) sono sempre alternativi.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Regolamento i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni facenti parte dell'Unione. I cittadini stranieri devono essere in regola con la normativa vigente ed essere residenti ininterrottamente da almeno 1 anno nel territorio dell'Unione, all'atto della presentazione della domanda.
2. Previa verifica diretta con le amministrazioni comunali di residenza, circa eventuali aiuti già concessi, possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, anche se non residenti nei Comuni dell'Unione, ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
 - a) minori soli, donne in stato di gravidanza, successivamente al primo trimestre di gestazione e nei 12 mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
 - b) persone prive di permesso di soggiorno inseriti in programmi di protezione sociale;
 - c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei Comuni dell'Unione;
 - d) accolti in Italia per motivi umanitari;
 - e) richiedenti asilo.
3. Sono esclusi coloro che hanno una collocazione (inserimenti in struttura a vario titolo) con oneri a carico dell'Ente.
4. Sono esclusi coloro che, pur mantenendo la residenza sul territorio dell'Unione, sono stabilmente domiciliati in altro Comune da almeno 2 anni. Tale condizione deve essere certificata dalle Polizie Municipali dei Comuni interessati ed esclude coloro che fanno riferimento a dormitori o sono ospiti di strutture a titolo gratuito.

Art. 4 – Attivazione dei beneficiari

1. Ai beneficiari degli interventi di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le condizioni sociali e sanitarie accertate dai servizi sociali, è richiesta la disponibilità a svolgere attività di volontariato per servizi di carattere sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico dell'Unione. Il rifiuto e/o l'abbandono di iniziative di cui al comma 1 esclude dall'accesso alla richiesta di erogazione di contributi.
2. In caso di rifiuto delle opportunità lavorative offerte, comprese quelle di inserimento lavorativo gestite dai Comuni (lavoro accessorio, borse lavoro, cantieri di lavoro), la persona è esclusa da ogni beneficio per un anno. Fanno eccezione solo i rifiuti o gli abbandoni dovuti a causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della persona ed adeguatamente dimostrate.

3. Il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà previste dallo Stato o da altri Enti (SIA, INPS, ecc.) ed aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dell'Ente fornire adeguata informazione e assistenza ai potenziali beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno.

Art. 5 – Criteri generali

1. Per accedere alla prestazione i richiedenti devono avere un'attestazione I.S.E.E. Standard o corrente, in corso di validità, uguale o inferiore a € 6.000,00 (vedi delibera Regione Piemonte n. 10-881 nel 12.01.2015 e ss.mm.ii.).
2. Il sostegno economico è erogato prendendo in considerazione la composizione del nucleo familiare così come definito ai fini I.S.E.E.
3. Vengono sommate all'I.S.E.E. le seguenti quote:
 - a) Entrate del nucleo familiare al momento della richiesta al netto delle imposizioni fiscali e contributive. Nelle entrate concorrono, inoltre, le seguenti voci:
 - interessi percepiti a qualsiasi titolo;
 - gli assegni per il nucleo familiare;
 - gli alimenti versati dal coniuge separato.
 - b) Contributi e sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici diretti al sostegno del reddito quali per esempio: assegno di maternità, assegno per il 3° figlio, bonus bebè, SIA, cassa integrazione, mobilità, NASpI e ASDI (indennità di disoccupazione) ecc.
 - c) Importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. :
 - d) Entrate provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali.
 - e) Donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente dimostri, esibendo fattura o altra documentazione utile, di avere sostenuto dopo il percepimento dei suddetti lasciti o donazioni spese per il pagamento di:
 - cure sanitarie;
 - massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
 - debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo

nazionale:

- spese sostenute per l'affitto, per sanare eventuali morosità relative all'affitto ed utenze;
- tasse di successione;
- spese funerarie;
- ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale a seguito della dichiarazione di inagibilità;
- eliminazione delle barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia, al netto delle agevolazioni vigenti;
- spese straordinarie per l'adeguamento dell'immobile, se rese necessarie da deliberazione dell'assemblea condominiale.

4. Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili o immobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma.
5. Le indennità di accompagnamento, di frequenza e le indennità per cecità totale e parziale sono detratte nella parte in cui vengono utilizzate per l'acquisto di prestazioni assistenziali a condizione che sia prodotta idonea documentazione. Le informazioni relative alle condizioni socio-economiche dichiarate possono essere acquisite tramite:
 - a) visita domiciliare da parte dell'assistente sociale
 - b) modulo di domanda compilato
 - c) dichiarazione I.S.E.E.
 - d) bollette attestanti le utenze usufruite
 - e) verifica situazione lavorativa presso il competente Centro per l'Impiego di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa

Art. 6 – Motivi di esclusione

1. L'erogazione economica è esclusa in presenza di I.S.E.E superiore a € 6.000,00.
2. Costituiscono motivo di esclusione:
 - a) La proprietà esclusiva o in quota prevalente di beni immobili oltre la prima casa e una pertinenza.
 - b) La proprietà della prima casa se è inserita nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, e/o il possesso di terreni edificabili classificati con il codice TE, a prescindere dal loro valore catastale.
 - c) Possedere o avere disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. Il contributo può essere erogato se il nucleo possiede o ha disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo e/o abbia un valore di mercato inferiore a € 8.000,00. Tali limiti non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per

esigenze sanitarie certificate o per il periodo in cui è soggetto a fermo amministrativo o sequestro/pignoramento in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in casi particolari su proposta motivata del servizio

sociale.

- d) Inadempienza scolastica dei figli in obbligo scolastico.
- e) Cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno.
- f) Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti nell'arco dell'ultimo anno.
- g) Mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro
- h) Tenore di vita accertato non corrispondente in modo evidente alla situazione reddituale dichiarata.
- i) Non aver espletato per negligenza, nell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno al reddito e delle agevolazioni fiscali.
- j) Possesso di partita Iva. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi qualora i titolari della stessa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;

- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi.

L'eventuale accesso ai contributi sarà possibile a seguito di cessazione di attività come sopra descritte e chiusura di partita Iva o verifica in concreto delle circostanze che le impediscono, sulla base di evidenze prodotte dal richiedente.

- k) Utilizzo del contributo ricevuto non conforme alle finalità per le quali era stato erogato.
- l) Mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a meno che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dall'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, e presenti al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva o altro fatto equivalente (ad esempio, irreperibilità dell'obbligato).

3. La presentazione di dichiarazioni false o reticenti comporta l'immediata esclusione dall'intervento economico per un anno solare, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e la denuncia per il reato previsto dall'art. 495 del Codice Penale.

Art. 7 – Controlli

1. L'Ente, attenendosi agli indirizzi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (L. 15/68, L. 127/97 e D.P.R. 403/98 e s.m.i.), eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge, necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati salvo i dati che sono già verificati dall'Inps/Agenzia delle Entrate con la presentazione dell'I.S.E.E.
2. I dati dichiarati potranno essere soggetti ai seguenti controlli:
 - a) Banca dati SIATEL per verifica delle dichiarazioni dei redditi e degli atti assoggettati a imposta di registro (compravendita immobili, donazioni, locazioni...).
 - b) Banca dati INPS per verifica delle prestazioni previdenziali erogate e per acquisizione dell'estratto contributivo.
 - c) Catasto Urbano per verifica delle proprietà immobiliari e degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili (successioni ereditarie, compravendite, donazioni).
 - d) Pubblico Registro Automobilistico per verifica degli autoveicoli intestati ai beneficiari delle prestazioni.
 - e) Guardia di Finanza e Polizia Municipale per verifiche in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali dell'richiedente.
 - f) Confronto dei dati con altri Enti pubblici (es. Comune) e privati (associazioni di volontariato, chiese, fondazioni private) per verificare le prestazioni erogate da ciascun ente ai beneficiari.
3. La presentazione di dichiarazioni false o reticenti comporta l'immediata esclusione dall'intervento economico per un anno solare, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e la denuncia per il reato previsto dall'art. 495 del Codice Penale.

TITOLO II

Art. 8 – Contributo di mantenimento

1. I limiti di reddito, l'ammontare del Contributo di mantenimento e le modalità del suo calcolo sono definiti dalla Tabella A, allegata al presente Regolamento.
2. Possono usufruire del Contributo di mantenimento le persone non abili all'attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni per tutta la durata dell'erogazione:
 - a) Nucleo in cui l'età di tutti i componenti è compresa tra i 59 e i 65 anni e 6 mesi (fino alla erogazione della pensione), privi di discendenti o con figli senza alcun reddito, per i quali si sia verificata l'impossibilità di altri aiuti/prestazioni, disoccupati e difficilmente ricollocabili al lavoro per età e storie personali. Il Contributo di mantenimento viene erogato fino all'avvenuta liquidazione della pensione sociale Inps.
 - b) Nucleo composto da anziani con età uguale/superiore ai 65 anni e 7 mesi (età pensionabile) .
 - c) Nuclei in cui è presente una persona con un'invalidità civile pari o superiore al 74% e senza possibilità concreta di collocazione lavorativa.
3. Per i nuclei di cui al comma 2 lettera a), il Contributo di mantenimento viene erogato sino all'avvenuta liquidazione della pensione sociale INPS. Se sono presenti figli o altre persone tenute agli alimenti si considera comunque un mantenimento che comporta l'erogazione del 50% del contributo.
4. Per i nuclei di cui al comma 2 lettere b) e c), se sono presenti figli o altre persone che possono sostenere il nucleo, tanto più se tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, si considera comunque un mantenimento in natura, che comporterà un'erogazione del 50% del contributo. Qualora i tenuti agli alimenti non vi provvedano in alcun modo, il contributo può essere erogato per intero solo se il beneficiario ha esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dall'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, oppure se ha presentato al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa.
5. Il Contributo di mantenimento è erogabile, se persistono le condizioni, sino a un massimo di dieci mesi all'anno, su relazione motivata dell'operatore sociale a cui spetta sempre la facoltà di proporre interventi.

Art. 9 – Contributo Temporaneo con Progetto Personalizzato

1. I limiti di reddito, l'ammontare del Contributo temporaneo con Progetto Personalizzato e le modalità del suo calcolo sono definiti dalla Tabella B, allegata al presente Regolamento.

2. Il contributo è finalizzato a sostenere persone/nuclei familiari in particolare situazioni di disagio all'interno di un più complessivo progetto di aiuto, concordato per il raggiungimento dell'autonomia, attraverso interventi mirati alla formazione, all'orientamento, all'avvio al lavoro o comunque al reinserimento sociale.
3. Possono accedere al Contributo temporaneo con Progetto Personalizzato le persone e i nuclei di età compresa tra i 18 e i 59 anni che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione legale e/o di fatto se non coniugati, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori;
 - b) madri e/o padri con figli minori riconosciuti dal solo genitore richiedente, in carenza/assenza di sostegno parentale;
 - c) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
 - d) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, con inserimento in struttura/affidamento familiare, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
 - e) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale;
 - f) persone in carico al servizio sociale, con programma terapeutico certificato dal Dipartimento di Salute Mentale e/o dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze e concordato con il servizio sociale, incompatibile con qualsiasi attività; persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti di cui sopra, nello stretto periodo necessario ad attivare le procedure per ottenere la certificazione di invalidità;
 - g) persone per le quali sia verificata l'impossibilità di altri aiuti – disoccupate;
 - h) persone sole, vittime di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), nel primo periodo dal verificarsi dell'evento, fatta salva la competenza di altri soggetti.
4. Il mancato rispetto delle azioni previste dal progetto comporta l'immediata sospensione dell'erogazione del contributo per dodici mesi.
5. La durata dipende dai tempi definiti dal progetto e non può superare i 5 mesi continuativi al termine dei quali il contributo è sospeso per almeno due mesi.

Art. 10 – Contributo Temporaneo Minori

1. I limiti di reddito, l'ammontare del Contributo Temporaneo Minori e le modalità del suo calcolo sono definiti dalla Tabella C, allegata al presente Regolamento.
2. Il contributo sostiene i nuclei familiari composti da almeno un adulto esercente la potestà genitoriale e convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico/formativo e che effettivamente vi ottemperino che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella tabella di riferimento illustrata in appendice al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni volte all'autonomizzazione economica quali: ricerca attiva di un lavoro, adesione a programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro.
3. Possono beneficiare del contributo:
 - a) Donne sole in stato di gravidanza dal terzo mese di gestazione che vivono in situazioni sociali precarie, per il periodo di gestazione nel primo anno di vita del bambino
 - b) Nucleo monoparentale con a carico almeno un figlio minorenni
 - c) Nucleo con figli minori in cui i genitori si trovino in una condizione di disoccupazione o sotto occupazione .
4. Il contributo può essere erogato sino alla persistenza dei requisiti.

Art. 11 – Contributo Mantenimento Abitazione

1. I limiti di reddito, l'ammontare del Contributo di mantenimento abitazione e le modalità del suo calcolo sono definiti dalla tabella D, allegata al presente Regolamento.
2. Il contributo è destinato a tutte quelle situazioni in cui il nucleo rischia di perdere l'abitazione o di subire l'interruzione delle utenze di luce, gas e riscaldamento (si intendono, dunque, bollette con sollecito).
3. Il contributo può essere destinato al pagamento di parte del contratto di affitto di edilizia sociale.
4. Il richiedente dovrà produrre copia della documentazione inerente la spesa (bollette non pagate, preventivi). Successivamente il beneficiario sarà tenuto a produrre al servizio copia della ricevuta di avvenuto pagamento, pena l'esclusione di futuri contributi.
5. Il contributo non viene erogato qualora il nucleo, pur avendone diritto, non abbia provveduto a richiedere:

- a) Bonus energia
- b) Bonus gas
- c) Bonus acqua potabile
- d) Riduzione Tari

Art. 12 – Contributi Straordinari

1. I Contributi Straordinari mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno.
2. Tali contributi vengono erogati a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate quali:
 - a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare;
 - b) spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per diete particolari prescritte dal medico;
 - c) spese per l'acquisto beni di primaria necessità;
 - d) spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei, di norma, titolari di Reddito di Mantenimento o Contributo Temporaneo Personalizzato privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
 - e) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. E dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari;
 - f) quota per pasti presso Casa Vitrotti.
3. I Contributi Straordinari possono essere previsti ad integrazione degli interventi illustrati agli art. 8, 9, 10, 11 ed essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi e in caso di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo.
4. L'importo massimo erogabile è pari a € 250,00/anno, non erogabile nei mesi di sospensione del Contributo Temporaneo Personalizzato.
5. E' prevista l'erogazione di Contributi Straordinari per specifiche esigenze in caso di progetti di avvio al lavoro per utenti in carico al SIL. L'erogazione, per tale tipologia di contributo, è prevista, per un massimo di 50 euro all'anno per sostenere le spese vive di avvio del progetto di inserimento lavorativo.
6. I contributi non verranno rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinato alle spese per le quali sono stati erogati.

TITOLO III

Art. 13 – *Iter procedurale*

1. La domanda per ottenere la prestazione di assistenza economica deve essere presentata all'assistente sociale.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente; l'assistente sociale può richiedere la documentazione che conferma la veridicità di quanto dichiarato.
3. Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione e, per la parte economica, tramite il modello I.S.E.E. Previa comunicazione all'interessato, in caso di sospetta non veridicità e comunque per valutazioni da farsi a campione, vengono previsti specifici controlli, da espletarsi attraverso le autorità competenti.
4. La domanda sarà valutata dall'assistente sociale attraverso gli strumenti propri del servizio sociale: colloqui, visite domiciliari, contatto con altre agenzie e servizi del territorio, per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre.
5. L'assistente sociale, valutata la congruità della richiesta e la rispondenza della stessa al presente Regolamento, predisporrà una relazione dettagliata con descrizione della situazione, motivi della richiesta di aiuto economico, definizione del progetto e tipo di contributo richiesto.
6. Le domande di attivazione degli interventi di cui al presente Regolamento, corredate dalla relazione di cui al comma 5 vengono valutate mensilmente dalla responsabile di servizio coadiuvata da un'assistente sociale referente.
7. Della valutazione di cui al comma 5 viene informato il servizio attraverso un verbale apposito.
8. Le comunicazioni di accettazione e/o diniego vengono inviate ad ogni utente tramite lettera.

Art. 14 – *Situazioni particolari*

1. I contributi possono essere erogati, anziché al richiedente, a un componente del nucleo che offra le maggiori garanzie del loro corretto utilizzo a vantaggio del/i beneficiario/i, ovvero a terzi individuati dal servizio sociale.
2. Alle persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è stata deferita all'Unione, su richiesta del giudice tutelare e su sua stessa autorizzazione al successivo rimborso, sono anticipati interventi economici indifferibili per il periodo necessario all'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. Il rimborso, all'apposito capitolo finanziario, delle somme erogate, avverrà se il reddito o il patrimonio di tali persone risultassero superiori agli importi previsti per la

concessione del Reddito di Mantenimento

Art. 15 – Ricorso

1. Il richiedente, a fronte di una domanda non accolta o di una erogazione economica che non è ritenuta congrua, può fare ricorso al responsabile del servizio, entro 30 giorni dalla comunicazione.
2. Il responsabile, entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso, fornirà risposta scritta in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento, informando contestualmente la Giunta.

Art. 16 – Aggiornamento dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Le Tabelle allegate al presente regolamento possono essere aggiornate dalla Giunta dell'Unione sentita la Commissione consiliare competente.

TITOLO IV

Art. 17 – *Norme transitorie*

1. Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica la seguente norma transitoria:
 - a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati.